

**CASSAZIONE CIVILE, 4 SETTEMBRE 2008 N. 22287: TEMPESTIVA
L'IMPUGNAZIONE DEL LICENZIAMENTO NEI 60 GG ANCHE CON LA SOLA
CONSEGNA ALL'UFFICIO POSTALE**

a cura dell'Avvocato Maurizio Danza

Di particolare interesse la recente sentenza della Cassazione Lavoro nella quale affermando che *"l'impugnazione del licenziamento individuale è tempestiva, ossia impedisce la decadenza di cui all'art. 6 l. n. 604 del 1966, qualora la lettera raccomandata sia, entro il termine di sessanta giorni ivi previsto, consegnata all'ufficio postale ed ancorché essa venga recapitata dopo la scadenza di quel termine"*, ha esteso l'applicabilità del principio elaborato dalla Corte Costituzionale anche al diritto sostanziale e non solo a quello processuale, la Sezione Lavoro della Cassazione ha ricordato la dottrina che *"nella materia della decadenza segnala l'opportunità di attribuire rilevanza agli ostacoli non imputabili al soggetto onerato e propone rimedi, non soltanto de iure condendo, per le ipotesi in cui egli non abbia potuto, senza colpa, esercitare un potere nell'imminenza della scadenza del termine"*, da cui è scaturita la giurisprudenza costituzionale la quale, in materia di decadenza processuale da impedire attraverso la notificazione di un atto, ha espresso il principio generale, fondato sulla ragionevolezza e sul diritto di difesa (artt. 3 e 24 Cost.), secondo cui il momento di perfezionamento della notifica per il soggetto onerato dalla comminatoria di decadenza deve distinguersi da quello di perfezionamento per il destinatario, a sua volta onerato da termini o da adempimenti: per il primo la decadenza è impedita attraverso la consegna dell'atto all'ufficiale giudiziario oppure all'agente postale, poiché sarebbe irragionevole imporgli effetti sfavorevoli di ritardi nel compimento di attività riferibili a soggetti diversi (Corte cost. 26 novembre 2002 n. 477, 23 gennaio 2004 n. 28, 12 marzo 2004 n. 97)". Secondo la Corte infatti *"Questo principio di rilievo costituzionale può operare non solo nel campo processuale ma anche in quello del diritto sostanziale e conduce a rimeditare la sopra riportata soluzione, a suo tempo adottata dalle Sezioni unite. Anzi tanto più il principio deve operare nel diritto del lavoro, quando si tratti della tutela contro il licenziamento illegittimo, ossia contro un mezzo che può privare il lavoratore dei mezzi necessari ad assicurare al lavoratore ed alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa (art. 36, primo comma, Cost.)"*.